

# **Carta dei diritti fondamentali e giudici nazionali**

Prof. Simone Vezzani  
Università di Perugia  
Dipartimento di Giurisprudenza

Perugia, 17 novembre 2017

«Guardata un poco da lontano, e vista dall'altro, l'Europa ha tutta l'apparenza di un **“giardino di Lady Norwood” dei diritti**. Ci sono diritti di ogni specie e di ogni qualità. Diritti civili e politici. Diritti economici, sociali e culturali. Diritti di tutti gli uomini; diritti dei (soli) cittadini degli Stati nazionali; diritti dei (soli) cittadini della Comunità europea; diritti degli stranieri. Diritti delle donne. Diritti dei lavoratori. Diritti del nascituro, del bambino, degli anziani. Diritti degli handicappati. Diritti degli omosessuali. C'è il diritto di cambiar sesso. C'è il diritto alla vita e c'è, perlomeno *in fieri*, il diritto dell'uomo, quando si trovi condannato ad un male inesorabile alla perdita e decoro e dignità, a una morte che, senza sofferenze, ponga fine a quel suo inutile calvario senza speranza. C'è il diritto di sapere, ma anche quello di non far sapere. Spicca al di sopra di un panorama affollato di diritti il principio di uguaglianza, il quale non solo è tradizionalmente considerato un confine all'arbitrio del potere, ma soprattutto marca la differenza, per così dire ontologica, tra diritti e privilegi fino a diventare un sinonimo di giustizia»

PATRONO, *I diritti dell'uomo nel paese d'Europa*, Cedam, Padova, 2000, p. 3 e s.

# Struttura

- La Carta è divisa in sette capitoli
- Dignità
- Libertà
- Uguaglianza
- Solidarietà
- Cittadinanza
- Giustizia
- Disposizioni finali

Essa è accompagnata da alcune Spiegazioni, di cui occorre tenere conto nell'interpretazione della Carta (cfr. art. 6, par. 1, 3° comma, TUE)

# Divieto di tortura

Art. 3 CEDU

Proibizione della tortura

- Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.

Art. 4 CDF

Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti

- Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti.

# Diritto ad un equo processo

Carta dei diritti fondamentali

## Articolo 47

Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale

Ogni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo.

Ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni individuo ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare.

A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti E' concesso il patrocinio a spese dello Stato qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia

CEDU

## Articolo 6

1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia.

2. Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.

3. In particolare, ogni accusato ha diritto di:

(a) essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa formulata a suo carico;

(b) disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa;

(c) difendersi personalmente o avere l'assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia;

(d) esaminare o far esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;

(e) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza.

# Art. 6 TUE

1. L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati.

**Le disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze dell'Unione definite nei trattati.**

I diritti, le libertà e i principi della Carta sono interpretati in conformità delle disposizioni generali del titolo VII della Carta che disciplinano la sua interpretazione e applicazione e tenendo in debito conto le spiegazioni cui si fa riferimento nella Carta, che indicano le fonti di tali disposizioni.

2. **L'Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell'Unione definite nei trattati.**

3. **I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali.**

# Rapporto fra ambito di applicazione CDF e CEDU

## *Articolo 51 CDF*

### **Ambito di applicazione**

1. Le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni, organi e organismi dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà, come pure agli Stati membri **esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione**. Pertanto, i suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovono l'applicazione secondo le rispettive competenze e **nel rispetto dei limiti delle competenze conferite all'Unione nei trattati**.

2. La presente Carta non introduce competenze nuove o compiti nuovi per la Comunità e per l'Unione, né modifica le competenze e i compiti definiti dai trattati.

# Ambito di applicazione della Carta

Sentenza *DEB* (causa C-279/09, 22 dicembre 2010)

Sentenza *Fransson* (causa C-617/10, 26 febbraio 2013)

Ordinanza *Burzio* (causa C-497/14, 15 aprile 2015)

Corte cost, sent. 11 marzo 2011, n. 80: “Presupposto dell’applicabilità della Carta di Nizza è, dunque, che la fattispecie sottoposta all’esame del giudice sia disciplinata dal diritto europeo – in quanto inerente ad atti dell’Unione, ad atti e comportamenti nazionali che danno attuazione al diritto dell’Unione, ovvero alle giustificazioni addotte da uno Stato membro per una misura nazionale altrimenti incompatibile con il diritto dell’Unione – e non già da sole norme nazionali prive di ogni legame con tale diritto”.

Sentenza *Benkharbouche* (Court of Appeal of England and Wales, sent. 5 febbraio 2015)



## Discriminazioni a rovescio per mancata applicazione della CDF alle situazioni puramente interne e loro rimozione nell'ordinamento italiano

L'art. 53 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 Art. 53, rubricato «Parità di trattamento», stabilisce un meccanismo di adeguamento automatico, in base al quale, nei confronti dei cittadini italiani, «non trovano applicazione norme dell'ordinamento giuridico italiano o prassi interne che producano effetti discriminatori rispetto alla condizione e al trattamento garantiti nell'ordinamento italiano ai cittadini dell'Unione europea».

# Efficacia diretta della Carta

Effetti diretti e indiretti delle norme di Diritto UE

Dai Trattati scaturiscono situazioni giuridiche soggettive in capo ai privati, che questi ultimi possono far valere davanti ai giudici e agli organi nazionali (“non soltanto nei casi in cui il Trattato espressamente menziona [i singoli], ma anche come contropartita di precisi obblighi imposti dal Trattato ai singoli, agli Stati membri e alle istituzioni comunitarie”)

Anche effetti diretti orizzontali. Ex.: art. 157 TFUE (parità di retribuzione fra uomo e donna); artt. 18, 45 e 49 TFUE (divieto discriminazioni in base alla nazionalità in materia di lavoro subordinato e prestazione di servizi)

Carattere chiaro, preciso e incondizionato

# Art. 51, par. 1, esclude effetti diretti orizzontali?

1. Le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni, organi e organismi dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà, come pure agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione. Pertanto, i suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovono l'applicazione secondo le rispettive competenze e nel rispetto dei limiti delle competenze conferite all'Unione nei trattati.

Secondo un'interpretazione restrittiva, producendo obblighi soltanto in capo agli Stati, le norme della Carta produrrebbero effetti analoghi a quelli delle direttive

# Art. 52(5)

“Le disposizioni della presente Carta che contengono dei principi possono essere attuate da atti legislativi e esecutivi adottati da istituzioni, organi e organismi dell'Unione e da atti di Stati membri allorché essi danno attuazione al diritto dell'Unione, nell'esercizio delle loro rispettive competenze. **Esse possono essere invocate dinanzi a un giudice solo ai fini dell'interpretazione e del controllo di legalità di detti atti**”.

# Principi e diritti

- Distinzione fra principi e diritti nella Carta
- Art. 52, par. 5 preclude chiaramente il riconoscimento di effetti diretti (orizzontali o verticali) dei principi
- Né la Carta, né le Spiegazioni individuano quali disposizioni contengono “principi”
- Le Spiegazioni specificano che “in alcuni casi è possibile che un articolo della Carta contenga elementi sia di un diritto sia di un principio, ad es. gli articoli 23 [Parità tra donne e uomini], 33 [Vita familiare e vita professionale] e 34 [Sicurezza sociale]”

# *Association de médiation sociale*

## (sent. 15 gennaio 2014)

- Ammette possibilità che norme CDF producano effetti diretti orizzontali, ma non con riferimento alla disposizione al centro del caso di specie
- Art. 27 Carta: “Ai lavoratori e ai loro rappresentanti devono essere garantite, ai livelli appropriati, l’informazione e la consultazione in tempo utile nei casi e alle condizioni previsti dal diritto dell’Unione e dalle legislazioni e prassi nazionali”
- Norma concretizzata dalla Direttiva 2002/14/CE
- Norma francese adottata per recepire la direttiva (dunque rientrante sicuramente nell’ambito di applicazione della CDF, ex art. 51(1) )

(segue)

- Diversamente dal principio di non discriminazione in base all'età, l'art. 27, "per produrre pienamente i suoi effetti, deve essere precisato mediante disposizioni del diritto dell'Unione o del diritto nazionale" e non conferisce ai singoli un diritto soggettivo. Pertanto, non può essere invocato in controversia fra privati, nemmeno se il suo contenuto è stato concretizzato da un atto di diritto derivato.

# Effetti diretti orizzontali

- Sicuramente, sono prodotti da art. 21 (Non discriminazione)
  1. E' vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali.
  2. Nell'ambito d'applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull'Unione europea. E' vietata qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza, fatte salve le disposizioni particolari contenute nei trattati stessi
- Altri possibili “candidati”: art. 8 (protezione dei dati personali); art. 11 (libertà di espressione e informazione); art. 16 (libertà di impresa); art. 17 (diritto di proprietà); art. 22 (uguaglianza fra donna e uomo); art. 31 (diritto a condizioni di lavoro giuste ed eque); art. 33 (diritto a maternità e congedo parentale)....



# Principi generali (art. 6 TUE)

*“La tutela dei diritti fondamentali costituisce infatti parte integrante dei principi generali di cui la Corte di giustizia garantisce l’osservanza. La salvaguardia di questi diritti, pur essendo informata alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, va garantita entro l’ambito della struttura e delle finalità della Comunità” (sent. 17 dicembre 1970, causa 11/70, Internationale Handelsgesellschaft mbH)*

I principi generali (diversamente dalle direttive non attuate) possono produrre **effetti diretti orizzontali**

Divieto di discriminazione in base all’età (*Mangold*, causa C-144/04, 22 novembre 2005)

# Cedu nel diritto UE

- I diritti sanciti dalla Cedu fanno parte dei principi generali ex art. 6, par. 3. Tuttavia il diritto UE non disciplina il rapporto fra Cedu e ordinamenti nazionali e non determina le conseguenze che un giudice nazionale deve trarre nell'ipotesi di conflitto tra una norma nazionale e i diritti garantiti dalla Cedu. In particolare non impone di disapplicare le norme di diritto nazionale contrastanti (sentenza 24 aprile 2012, causa C-571/10, *Kamberaj*)
- Ruolo di altri trattati internazionali conclusi dagli Stati membri

# Art. 52

## Portata dei diritti garantiti

1. Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.
2. I diritti riconosciuti dalla presente Carta che trovano fondamento nei trattati comunitari o nel trattato sull'Unione europea si esercitano alle condizioni e nei limiti definiti dai trattati stessi.
3. Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, **il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta Convenzione.** La presente disposizione non preclude che il diritto dell'Unione conceda una protezione più estesa.

# Art. 52

4. Laddove la presente Carta riconosca i diritti fondamentali quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, tali diritti sono interpretati in armonia con dette tradizioni
- 5. Le disposizioni della presente Carta che contengono dei principi possono essere attuate da atti legislativi e esecutivi adottati da istituzioni, organi e organismi dell'Unione e da atti di Stati membri allorché essi danno attuazione al diritto dell'Unione, nell'esercizio delle loro rispettive competenze. Esse possono essere invocate dinanzi a un giudice solo ai fini dell'interpretazione e del controllo di legalità di detti atti.**
6. Si tiene pienamente conto delle legislazioni e prassi nazionali, come specificato nella presente Carta.
7. I giudici dell'Unione e degli Stati membri **tengono nel debito conto le spiegazioni** elaborate al fine di fornire orientamenti per l'interpretazione della presente Carta

# Risoluzione possibili divergenze fra sistemi di tutela

art. 53 Livello di protezione

“Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione, dal diritto dell'Unione, dal diritto internazionale, dalle convenzioni internazionali delle quali l'Unione, la Comunità o tutti gli Stati membri sono parti contraenti, in particolare la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dalle costituzioni degli Stati membri”.

V., però, sent. 26 febbraio 2013, **Melloni**: gli standard nazionali di protezione dei diritti umani possono essere applicati alle norme di attuazione del diritto dell'Unione, “a patto che tale applicazione non comprometta il livello di tutela previsto dalla Carta, come interpretata dalla Corte, né il primato, l'unità e l'effettività del diritto dell'Unione”

Sent. 15 febbraio 2016, causa C-601/15, **PPU, J.N.** (recepimento della giurisprudenza della Corte EDU ex art. 52, par. 3, non può pregiudicare l'autonomia del diritto dell'Unione e della Corte di giustizia)

Il caso *Taricco*: verso un'applicazione della teoria dei controlimiti da parte della Corte costituzionale italiana?

# Dialogo fra Corti in materia di diritti umani

rinvio pregiudiziale a CG *ex art. 267 TFUE* per chiedere l'interpretazione di norme UE (principi generali, CDF, eventualmente norme di diritto internazionali se applicabili in quanto recepite nel diritto UE)

- Problema della “doppia pregiudizialità” alla luce dell'ordinanza Corte Cost. n. 207/2013 (3 luglio 2013)
- Il rapporto fra i giudici di Strasburgo e Lussemburgo nella prospettiva post-adesione

# Charter Click!

- Database
- Checklist

<http://charterclick.ittig.cnr.it:3000/>

Grazie per l'attenzione!